



Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI

Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428

FAQ – ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORGANI COMUNALI

Modalità presentazione liste

Incompatibilità

Ineleggibilità

Costituzione degli uffici elettorali

Agevolazioni viaggi elettori residenti all'estero

Rappresentanti di lista

Elezione del Sindaco e assegnazione dei seggi alle liste

Mozione di sfiducia

Applicazione al procedimento elettorale della normativa sulla semplificazione amministrativa

Voto domiciliare

Cessazione dalle cariche

Contemporaneo svolgimento di consultazioni elettorali regionali e nazionali

Composizione delle giunte comunali

MODALITA' PRESENTAZIONE LISTE

Quali sono le modalità di presentazione della candidatura a sindaco e a consigliere comunale?

Va presentata una dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda il numero degli abitanti del Comune interessato:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti (art. 7, l.r. 7/1992 come sostituito dall'art. 1, l.r. 35/1997).

Per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti non è prevista alcuna sottoscrizione, pertanto, saranno gli stessi candidati a sottoscrivere la propria candidatura. Ogni elettore può sottoscrivere esclusivamente una sola dichiarazione di presentazione di lista, pena l'applicazione di gravi sanzioni.

Nessuna sottoscrizione è, altresì, prevista per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata. (cfr art.7 l.r. n.7/92 come sostituito dall'art.1 della l.r. n.35/97).

Quali sono gli ulteriori adempimenti per la presentazione della candidatura a sindaco e a consigliere comunale?

Con la lista dei candidati deve essere presentato il candidato sindaco e il suo programma amministrativo. Il candidato sindaco deve, altresì, presentare una dichiarazione di non accettare la candidatura in altro comune e l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale, alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, devono aggiungere l'apposita dichiarazione di cui all'art.7, comma 8, della l.r. 26/08/1992, n.7, come sostituito dall'art.1 della l.r. 15/09/1997, n.35. (vedi allegati nn.6 e 6bis del libretto d' istruzioni Pubblicazione n.2 del Servizio elettorale riguardante la "presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco e delle liste dei candidati al consiglio circoscrizionale e delle collegate candidature a presidente del consiglio circoscrizionale").

Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale ?

Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticati dai soggetti indicati dall'art.14 , 1° comma, della legge 21/03/1990,n.53 e ss. mm. ii., introdotto nella legislazione elettorale della Regione Siciliana.

Entro quale data può ritenersi valida la sottoscrizione e autenticazione delle firme della dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati?

La data di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati e la relativa autenticazione non deve essere anteriore al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (art.14, comma 3 della legge 21/03/1990, n.53 e ss. mm. ii.).

Il candidato sindaco può candidarsi contemporaneamente alla carica di consigliere comunale nello stesso comune?

Le due candidature sono consentite ed in caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale (art.7, comma 7, della l.r. n.7/92 come sostituito dall'art. 1 della l.r. n.35/97).

INCOMPATIBILITA'

Quali sono le cause di incompatibilità per la carica di consigliere comunale e circoscrizionale?

Le cause di incompatibilità per la carica di consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate dall'art.10 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.

Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di circoscrizione. (art.11, l.r. 24/06/1986, n.31).

AW

Quali sono le cause di incompatibilità per gli assessori?

Le cause di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco sono estese ai componenti della giunta. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale (art. 4 comma 1 della l.r. 6/2011). I consiglieri che possono far parte della giunta non devono essere più del 50% del totale degli assessori.

Cosa comporta l'esistenza di una causa di incompatibilità?

La causa di incompatibilità sia che esista al momento dell'elezione sia che sopravvenga ad essa importa la decadenza dalla carica.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La cessazione delle funzioni deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui si è concretizzata la causa di incompatibilità. (art.13 l.r.24/06/1986, n.31)

I dipendenti e professionisti convenzionati ASP possono ricoprire la carica di sindaco o assessore comunale?

Sì, in quanto l'art.15 della L.R. 31/86. è stato abrogato dall' art. 2 della L.R. 14/2012.

Quali sono le cause di incompatibilità dei componenti della giunta comunale?

Le cause di incompatibilità previste per il consigliere comunale sono estese ai componenti della giunta comunale e devono essere rimosse entro 10 giorni dalla nomina per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore.(art.12, 2° comma, l.r.26/08/1992, n.7). Inoltre il componente della giunta (assessore) non deve avere rapporti di parentela e affinità, fino al 2° grado, e coniugio con il sindaco o con i consiglieri comunali (comma 2 art. 4 l.r. n. 6/2011)

Agli assessori e ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal sindaco o dal consiglio comunale incarichi in altri enti?

Né il sindaco né il consiglio comunale possono conferire incarichi agli assessori e ai consiglieri comunali in altri enti anche se in rappresentanza del comune. (art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7 e ss. mm. ii.).

Gli assessori e i consiglieri comunali possono far parte di organi consultivi del comune?

La risposta è negativa. Assessori e consiglieri comunali non possono essere nominati o eletti componenti di organi consultivi del comune. (art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).

INELEGGIBILITA'

Quali sono le cause di ineleggibilità a consigliere comunale e circoscrizionale?

Le cause di ineleggibilità a consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate dall'art.9 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, le cariche suddette sono incompatibili con le corrispondenti cariche di un altro comune e di un'altra circoscrizione.

Per la rimozione delle cause di ineleggibilità, i soggetti interessati devono cessare dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti connessi ai suddetti atti di richiesta di cessazione dalle funzioni, entro 5 giorni dalla richiesta medesima. In caso di omissione dell'amministrazione, la domanda ha effetto dal 5° giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, per tutta la durata del mandato senza assegni, fermo restando quanto previsto dalle leggi statali n.1078/1966, n.300/1970 e n.169/1974 e succ. modif. I dipendenti assunti a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa (art.9, l.r. 24/06/1986, n.31).

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI

Da chi è composto l'ufficio elettorale di ciascuna sezione?

L'ufficio elettorale è composto da un Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello, da cinque scrutatori e da un segretario, scelto dal Presidente di seggio tra gli elettori residenti nel Comune.

Come vengono scelti e nominati gli scrutatori?

Tra il 24° e il 19° giorno antecedente la data delle elezioni, il Comune, previa adeguata pubblicizzazione a mezzo di manifesti, invita coloro che intendono iscriversi nell'elenco degli scrutatori, a farne richiesta alla commissione elettorale comunale. Detta commissione procede, quindi, tra il 15° e l'8° giorno precedente l'elezione, alla nomina degli scrutatori scelti dal suddetto elenco mediante sorteggio. In caso di esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina degli scrutatori mancanti scegliendoli tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti richiesti.

Quali sono i requisiti richiesti per essere inseriti nell'elenco degli scrutatori?

I requisiti sono i seguenti:

- 1) essere elettore del comune;
- 2) essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola dell'obbligo;
- 3) non essere candidato alla elezione e non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Sono previste agevolazioni per gli elettori residenti all'estero che si recano in Sicilia per votare?

Sono previste agevolazioni tariffarie per i viaggi con il mezzo aereo, per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali (vedi circolari annuali del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali).



RAPPRESENTANTI DI LISTA

Da chi sono designati i rappresentanti di lista?

I rappresentanti di lista, due per ogni sezione e per l'ufficio centrale di cui uno effettivo e l'altro supplente, sono designati dai delegati di lista.

Quali sono i requisiti richiesti per essere scelto rappresentante di lista?

Il rappresentante di lista può essere liberamente scelto tra gli elettori del comune. Si ritiene opportuno che il rappresentante di lista non venga scelto tra i candidati alle elezioni e che in caso di due o più elezioni venga confermato lo stesso nominativo. E', altresì, opportuno che quest'ultimo criterio venga applicato in caso di un secondo turno di elezioni. Il delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista.

Quando deve essere presentata la designazione dei rappresentanti di lista?

La presentazione dei rappresentanti di lista deve essere effettuata entro le ore 16,00 del sabato precedente le elezioni al segretario del comune che ne rilascerà ricevuta. Il segretario comunale curerà la trasmissione di tale designazione ai presidenti di seggio mediante redazione di apposito verbale in duplice copia di cui una copia sarà trattenuta dal presidente di seggio e l'altra consegnata al segretario comunale. La designazione può essere presentata direttamente ai singoli presidenti di seggio la stessa mattina del giorno delle elezioni prima dell'inizio delle votazioni.

Quando va presentata la designazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale?

La presentazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale può essere presentata al presidente prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio medesimo.

Chi effettua e in cosa consiste l'esame sulla regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista?

L'esame sulla regolarità delle designazioni dev'essere effettuato dai presidenti dei seggi e dell'ufficio centrale e consiste essenzialmente nel verificare che la designazione sia stata presentata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura alla carica di sindaco e che la designazione stessa sia stata redatta per iscritto e sottoscritta dai delegati con firma autenticata.

ELEZIONE DEL SINDACO E ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE

E' previsto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale il cd. effetto trascinarsi?

L'art. 2 della l.r. 17/2016 stabilisce che nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Il numero dei componenti dei consigli comunali è stato ridotto?

Il comma 1 dell'art.1 della l.r. n. 11/2015 riduce il numero dei componenti i consigli comunali previsto dall'art.43 della Legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i. del "20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1, il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore" e che tale modifica (comma 4, art.1, l.r. 11/2015) inizierà a decorrere dal "primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge" di che trattasi.

Pertanto, l'applicazione dell'art.1 della l.r. n. 11/2015, comporterà le seguenti future composizioni degli Organi consiliari:

Popolazione comune	Attuale composizione	Composizione Consigli ridotti del 20%
Fino a 3000	12	10
Da 3001 a 10.000	15	12
Da 10.001 a 30.000	20	16
Da 30.001 a 100.000	30	24
(e comuni capoluogo di Prov. con popolazione inferiore)		
Da 100.001 a 250.000	40	32
Da 250.001 a 500.000	45	36
Più di 500.000	50	40

Come viene eletto il Sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti?

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, nei quali vige il sistema maggioritario, ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggiore numero di voti.

In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano.

Altresì è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti.

In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi (2/3) dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 2 della legge n. 35/1997, all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo (1/3) dei seggi.

Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

Infine nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5 dell'art. 2 della legge n. 35/1997.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. (art. 2, l.r. 35/1997)

Come viene eletto il Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti?

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti vige il sistema proporzionale per cui il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cd. trascinamento). Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (cd. voto disgiunto).

È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi delle disposizioni sopra riportate, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

Dopo il secondo turno (comma 8, art. 3, l.r. n. 35/1997) è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della l.r. n. 35/1997, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età. (art. 3, l.r. 35/1997).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/1997, "Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti".

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come vengono ripartiti i seggi alle liste?

Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 0,50. Allo stesso modo, ciascun genere non può superare i due terzi dei componenti della stessa lista.

Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 35/1997, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e

l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista (cd. preferenza di genere), pena la nullità della seconda preferenza. Nel caso di più di due preferenze, le stesse vengono annullate.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/1997.

Salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 della l.r. n. 35/1997, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi.

Salvo quanto previsto dal comma 3 ter dell'art. 4 della l.r. n. 35/1997 (che così recita: "*Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/1997*"), i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Compiute le operazioni di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/1997, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

UWR

MOZIONE DI SFIDUCIA

Quando può essere proposta la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco?

La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo (art. 10, comma 1 bis, l.r. 15/09/1997, n. 35)

Quali sono le modalità per presentare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della rispettiva giunta?

La mozione di sfiducia dev'essere presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati che devono sottoscriverla e motivarla. La discussione può avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione (art.10, 2° comma, l.r. 15/09/1997, n.35). Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della medesima l.r. n. 35/1997.

Quali sono le modalità di approvazione della mozione di sfiducia?

Dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla entrata in vigore della l.r. 17/2016, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 35/97 come sostituito dall'art. 4 comma 1 della l. r. 17/2016, Per la sua approvazione, la mozione di sfiducia dev'essere votata per appello nominale dal 60% dei consiglieri assegnati o nei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti dai 2/3 dei consiglieri assegnati (art.10, 1° comma, l.r. 15/09/1997, n.35).

Cosa comporta l'approvazione della mozione di sfiducia?

La sua approvazione comporta l'immediata cessazione degli organi del comune e la conseguente adozione del decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con il quale si procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune nonché alla nomina di un commissario per l'amministrazione dell'ente (art.10, 2° comma, 15/09/1997, n.35).

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA AL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Può l'elettore presentare una autocertificazione in sostituzione del certificato elettorale?

Il certificato elettorale non può essere sostituito da un'autocertificazione. Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Stato con parere n.283/2000 Sez.1 del 13/12/2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha ritenuto che i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa, introdotti dalla legge n.15/68, poi ribaditi dagli artt.2 e seguenti della legge 15/05/1997, n.127 e ora disciplinati dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, non si applichino al procedimento elettorale. Pertanto, il principio di autocertificazione, di cui all'art.46 del D.P.R. n.445/2000, non si applica al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali. Non è, altresì, consentito procedere alla proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione, prevista dall'art.41, 2° comma, del citato D.P.R. n.445/2000, si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile con esclusione quindi dei certificati elettorali.

La previsione legislativa prevista dall'art.7, 3° comma del D.P.R. n.403/1998, recante norme in materia di semplificazione amministrativa, che consente la presentazione alla P.A. di documenti mediante utilizzo del fax o altri mezzi informatici, è applicabile al procedimento elettorale?

E' da escludere tale applicazione al procedimento elettorale e ciò, anche, in coerenza con il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa recato dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, che non ha introdotto specifiche modifiche al quadro normativo di riferimento.

VOTO DOMICILIARE

Gli elettori affetti da gravi infermità possono chiedere di votare presso il proprio domicilio?

Il voto a domicilio è disciplinato dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, recentemente modificata dalla legge 7 maggio 2009, n.46, pubblicata nella GURI n.105 dell'8 maggio 2009.

In particolare, gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero gli elettori intrasportabili in quanto affetti da gravissime infermità, possono chiedere di poter votare presso il proprio domicilio.

A tal riguardo si riportano di seguito alcune essenziali istruzioni:

- 1) la domanda in carta libera di richiesta del voto domiciliare va presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto tra il 40° e il 20° giorno precedente la data di votazione;
- 2) nella domanda va specificata la volontà di esprimere il voto a domicilio e va indicato l'indirizzo della propria abitazione e un recapito telefonico;
- 3) alla domanda va allegata la copia della tessera elettorale e un certificato sanitario di un medico dell'ASP, redatto in data non anteriore al 45° giorno precedente la votazione, attestante l'esistenza delle condizioni di infermità previste dall'art.1, 1° comma, della legge n.46/2009 e riportante la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero attestante le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
- 4) il certificato potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto;
- 5) il voto verrà raccolto dal Presidente di sezione che si farà assistere dal segretario e da uno scrutatore.

CESSAZIONE DALLE CARICHE

In caso di dimissioni del Sindaco anche il Consiglio comunale decade?

Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 35/1997 così recita: *"1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio comunale che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile".*

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1bis che così recita: *"1bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio".*

Sino all'insediamento del Commissario straordinario, nominato in sostituzione del sindaco cessato dalla carica, chi svolge le funzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta?

Dette funzioni saranno svolte dal vice sindaco e dalla giunta.

In caso di dimissioni del consiglio comunale il Sindaco e la Giunta decadono?

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della l.r. n. 35/1997, la cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, del medesimo art. 11 della l.r. n. 35/1997, di un commissario, il quale resta in carica fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI E NAZIONALI

Qualora lo stesso giorno si svolgono elezioni regionali e nazionali quali disposizioni legislative si applicano?

In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni regionali e nazionali, diversamente disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga si applicano le norme statali.

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE COMUNALI

Il numero degli assessori da designare quali componenti della Giunta comunale è stato ridotto?


Per effetto delle modifiche apportate dall'art.1, comma 2, lett. a) e b) della l.r. n. 11/2015 all'art. 33 della Legge 142/90, "a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge" di che trattasi, le giunte comunali saranno composte, dai sindaci, che le presiedono, e "da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento, arrotondato all'unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre."

Altresì, il comma 3 dell'art. 1 della l.r. n. 11/2015, in merito alla compatibilità fra la carica di consigliere comunale e quella di componente della Giunta municipale, dispone che "qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore".

Alla luce della predetta disposizione, si avrà pertanto il seguente numero di assessori:

Popolazione comune	Numero assessori
Fino a 5.000	3
Da 5.001 a 10.000	4
Da 10.001 a 30.000	4
Da 30.001 a 100.000 (e comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore)	5
Da 100.001 a 250.000	7
Da 250.001 a 500.000	8
Più di 500.000	8

Il Funzionario Direttivo
(dott. Giovanni Cocco)



Il Dirigente Generale
(dr.ssa Margherita Rizza)

